



Prot. n. 298

Ancona, li 18/12/2014



***Al Prof. Fabio Taffetani
Direttore del Centro Orto Botanico
di Ricerca e Servizio
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali***

OGGETTO: Emanazione modifiche del Regolamento del Centro.

Si trasmette, in allegato, il D.R. n. **866** del **9.12.2014** con il quale sono state emanate le modifiche al Regolamento del Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio.

Con i migliori saluti.

***IL CAPO RIPARTIZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI
Carla Traetto***



DECRETO RETTORALE
000866
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il proprio Decreto n. 238 dell'11.1.2013 con il quale sono state apportate le modifiche alla denominazione e allo Statuto del Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio adeguato alle nuove norme dettate dallo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTA la delibera in data 10.7.2014 con la quale il Consiglio del suddetto Centro ha proceduto ad adeguare il Regolamento del Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio alle nuove norme dettate dallo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTA la delibera n. 521 del 2.10.2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate al Regolamento del Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio;

VISTA la delibera n. 287 dell' 11.11.2014 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato le modifiche apportate al Regolamento del Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio;

DECRETA

Di emanare le modifiche apportate al Regolamento del Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio secondo il testo allegato (All. "A" parte integrante del presente decreto).

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla data del presente decreto che lo emana.

Ancona, li

9 DIC 2014



IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

Si attesta che è stata fatta copia conforme all'originale che consta di n. 6
Ancona, il 11 DIC 2014
IL CAPO RIPARTIZIONE

DM
di emana reg ORTO BOTANICO adeguato I240

Regolamento Interno

CENTRO ORTO BOTANICO DI RICERCA E SERVIZIO



ART. 1 - FINALITA' E ATTRIBUZIONI


1. Il Centro, già istituito quale Centro Orto Botanico Interdipartimentale di Servizi, modifica il proprio Regolamento interno in adeguamento alle disposizioni contenute nell'art. 40 dello Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche entrato in vigore il 16/06/2012.
2. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche il Centro è costituito quale Centro di Ricerca e Servizio.
3. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, nei locali messi a disposizione dal Dipartimento stesso.
4. Al Centro si applica la disciplina gestionale dei Centri di Gestione, compatibilmente ai limiti relativi ai Centri di Ricerca e Servizio, prevista dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
5. Per la gestione amministrativo-contabile il Centro si avvale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A).
6. Al Centro aderiscono i seguenti Dipartimenti:
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A);
 - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA).
7. Il Centro ha le seguenti attività:

permangono gli scopi del Centro che sono:

Il Centro intende mettere a disposizione degli associati e di eventuali altri utenti le strutture dell'Orto Botanico per attività di ricerca e di didattico.

ART. 2 - ADESIONI

1. Aderiscono al Centro i professori di ruolo e i ricercatori designati dalle strutture primarie che ne hanno promosso l'istituzione, secondo quanto previsto dall'Art.3 dello Statuto del Centro.
2. Le strutture primarie che intendono aderire al Centro successivamente alla sua costituzione devono trasmettere specifiche proposte, deliberate dal Consiglio delle strutture medesime, al Direttore del Centro. Entro 30 giorni tali richieste saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro che valuterà l'omogeneità culturale e scientifica delle strutture richiedenti con le finalità del Centro. Contestualmente alla richiesta dovranno essere individuati dal Consiglio della struttura che intende aderire al Centro i professori e ricercatori che faranno parte del Centro ed i componenti del Centro in numero di 2 per ogni struttura. La delibera di accoglimento di nuove adesioni, da parte del Centro, viene trasmessa all'Amministrazione universitaria perché sia formalizzata con Decreto Rettoriale.
3. Nel caso in cui i Dipartimenti, quali strutture primarie aderenti al Centro, subiscano delle modifiche strutturali a seguito di processi di riorganizzazione, ovvero, alcuni docenti, aderenti al Centro afferiscano a Dipartimenti diversi da quelli facenti parte il Centro medesimo, il Consiglio del Centro delibera, su proposta delle strutture primarie interessate, le modifiche conseguenti. Tali modifiche devono essere formalizzate entro e non oltre 60 giorni. La composizione del Consiglio del Centro rimane, in ogni caso, valida fino al momento in cui le modifiche intervenute non sono rese esecutive con Decreto Rettoriale.



ART. 3 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO

Studiosi ed Esperti possono partecipare alle sue attività, su richiesta di un Docente proponente, presentando domanda al Consiglio.

Il Consiglio delibera su tali partecipazioni nel rispetto della normativa sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (D.lgs.81/2008 e successive modifiche).

ART. 4 - ORGANI DEL CENTRO

1. Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio
- b) il Direttore.

2. Essi hanno il compito di elaborare le linee strategiche delle attività, conformi all'oggetto e alla finalità del Centro, nonché di dare loro pratica attuazione organizzativa e gestionale.

ART. 5 - CONSIGLIO DEL CENTRO.

1. Sono membri del Consiglio:

a) il Direttore;

b) i Professori e i Ricercatori designati dalle strutture primarie che aderiscono al Centro, in numero di n.2 Rappresentanti per ciascuna delle strutture afferenti.

2. Il Funzionario Amministrativo del Centro partecipa alle sedute con funzioni di Segretario verbalizzante.

3. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

4. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

5. La convocazione del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta con avviso scritto e/o per e-mail da recapitare presso le strutture di appartenenza almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 2 giorni prima della seduta del Consiglio e in ogni caso in tempo utile perché tutti ne abbiano notizia.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Ai fini di tale computo, si deducono dal calcolo dei componenti gli assenti giustificati.

7. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la normativa, o lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo dispongano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Nel corso della seduta, la verifica del numero legale viene effettuata su richiesta di almeno uno dei Consiglieri.

8. Il Direttore in qualità di Presidente, stabilisce l'ordine delle votazioni e le relative modalità, dando comunque precedenza alle mozioni d'ordine, nonché alle proposte di sospensione o di rinvio. Costituiscono le mozioni d'ordine i richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di votazione.

9. Le votazioni sono di regola palesi, salvo che riguardino persone o almeno 3 componenti del Consiglio chiedano la forma segreta.

10. Nelle proprie riunioni, il Consiglio, a maggioranza semplice, può decidere di ascoltare pareri di persone che non fanno parte del Consiglio stesso.

11. In caso di particolare urgenza, la riunione del Consiglio potrà svolgersi in forma telematica (es. via SKYPE). Anche per le sedute svolte in forma telematica verrà garantita la regolare verbalizzazione.





ART. 6 – CONSIGLIO DEL CENTRO: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e di deliberazione delle attività del Centro. In particolare Il Consiglio del Centro:

- 1) elegge al suo interno il Direttore del Centro, scelto fra i docenti di ruolo;
- 2) propone ai competenti organi Accademici le eventuali modifiche dello Statuto del Centro;
- 3) a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, approva il Regolamento interno del Centro e sue eventuali modifiche;
- 4) decide, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle richieste di adesione al Centro;
- 5) delibera sulla relazione annuale predisposta dal Direttore sull'attività svolta dal Centro;
- 6) definisce le linee generali delle ricerche caratterizzanti del Centro e detta i criteri per l'utilizzazione dei fondi disponibili, nonché per l'impiego del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- 7) definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
 - l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro;
 - la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;
 - l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
- 8) delibera sui programmi di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature;
- 9) delibera sulle richieste di finanziamenti e di personale da inviare al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per la realizzazione di programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività svolte;
- 10) propone la stipula di contratti e convenzioni con enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca e attività c/terzi e ne definisce le modalità di esecuzione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche;
- 11) cura l'applicazione della normativa vigente in materia di ripartizione delle quote dei proventi derivanti da analisi, prove, contratti, convenzioni destinate al personale ed al funzionamento del Centro;
- 12) può affidare ad uno o più docenti o ricercatori aderenti al Centro il compito di svolgere una funzione istruttoria per approfondire specifici temi di interesse generale e predisporre, se ritenuto opportuno, un progetto di ricerca;
- 13) disciplina le proprie funzioni mediante il presente regolamento interno, approvato a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto ed emanato dal Rettore;
- 14) esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 7 – DIRETTORE DEL CENTRO: NOMINA.

- 1) Il Direttore è di norma un docente di ruolo designato dal Consiglio del Centro fra i docenti facenti parte dello stesso ed è nominato con Decreto Rettorale.
- 2) Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.
- 3) Il Docente più anziano in ruolo aderente al Centro, indice le elezioni almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Direttore o entro due mesi nel caso di dimissioni o impedimento per un periodo superiore a sei mesi, cessazione o altro motivo di decadimento dalla carica.
- 4) La convocazione dovrà contenere, oltre che l'oggetto della votazione, la data, il luogo e l'orario di apertura e chiusura delle votazioni che non potranno avere durata inferiore alle due ore per ogni turno elettorale, nonché il calendario delle prime due votazioni che devono essere,



di norma, distanziate di una settimana l'una dall'altra. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è nominata dal Decano del Centro ed è composta da tre persone facenti parte del Consiglio del Centro (Presidente, Componente e Segretario).

- 6) La votazione avviene a scrutinio segreto, con schede timbrate sulle quali sono elencati i nomi dei professori eleggibili ed è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 7) La votazione è valida se vi ha preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive ed è nominato con decreto del Rettore.
- 8) Per agevolare l'eventuale passaggio di consegne, l'elezione deve avvenire, di norma, entro il mese di Settembre dell'anno di scadenza della carica.
- 9) Se si determina una vacanza nel corso del triennio, il Vice-Direttore del Centro assume, temporaneamente, la funzione di Direttore per la gestione ordinaria del Centro. Il Decano del Centro provvede, entro 30 giorni, ad indire nuove elezioni. Il neoeletto dura in carica tre anni accademici compreso quello delle elezioni.
- 10) In caso di mancata designazione di un Vice-Direttore, le relative funzioni sono espletate dal Decano del Centro.

ART. 8 – DIRETTORE DEL CENTRO: ATTRIBUZIONI.

Il Direttore del Centro:

- 1) ha la rappresentanza del Centro e ne promuove l'attività;
- 2) convoca e presiede il Consiglio, curando l'esecuzione dei relativi deliberati;
- 3) è responsabile della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Centro stesso;
- 4) propone annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
- 5) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio del Centro sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva;
- 6) previa delibera del Consiglio del Centro, il Direttore stipula Contratti e Convenzioni di ricerca e c/terzi con Enti pubblici e privati che coinvolgono esclusivamente le competenze del Centro, secondo e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo;
- 7) designa il docente in qualità di Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Tale designazione può essere variata nel corso del mandato;
- 8) predispose annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche svolte nel Centro, da inviarsi al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo;
- 9) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo e dallo Statuto del Centro.

ART. 9 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL CENTRO.

Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) funge, anche, da Responsabile Amministrativo del Centro con le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Al Responsabile Amministrativo competono le seguenti funzioni:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio del Centro con funzioni di Segretario verbalizzante
- b) provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio del Centro;



- c) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- d) cura la predisposizione dei documenti amministrativo-contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- e) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
- f) provvede alla corretta tenuta dei documenti contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
- g) esercita ogni altra attribuzione che gli è demandata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e da ogni altra norma vigente che non sia in contrasto con le stesse;
- h) designa un sostituto che, in caso di assenza temporanea o impossibilità, svolga le medesime funzioni.

ART. 10 – RISORSE DEL CENTRO.

Le risorse economiche e apparecchiature assegnate o acquisite dal Centro per il proprio funzionamento sono indisponibili ad altre strutture per tutta la durata del Centro e non possono essere richieste dalle Strutture primarie neanche in caso di recesso, salvo diverso accordo. In caso di scioglimento del Centro, si applica il successivo art. 11.

ART. 11 – SCIOGLIMENTO DEL CENTRO.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, il Centro si scioglie per deliberazione a maggioranza dei 2/3 del Consiglio oppure quando le adesioni, di cui all'art. 2, si riducano ad una. Nel caso di scioglimento, i beni del Centro sono assegnati dai competenti Organi Accademici, su proposta del Consiglio del Centro. E' ammesso il recesso di ciascuna struttura aderente, previa delibera del Consiglio della stessa, da inviarsi al Direttore del Centro almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale intende recedere. In ogni caso, il recesso sarà operativo alla fine di ciascun anno finanziario e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività intraprese dal Centro.

ART. 12 – MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO.

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei 2/3 dei propri componenti, è emanato con Decreto Rettorale.

Ogni modifica allo Statuto del Centro e al presente Regolamento dovrà essere adottata su proposta del Centro, secondo le procedure del capoverso precedente.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento, al Centro si applicano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università Politecnica delle Marche, lo Statuto del Centro nonché la normativa universitaria di carattere generale.

